

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE

“LEGGE IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DISCIPLINA DELLA PROGETTAZIONE”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge nasce dalla volontà congiunta del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia in persona del Presidente Architetto Amedeo Schiattarella (di seguito il “Consiglio dell’Ordine degli Architetti”) e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del Presidente Avvocato Mauro Vaglio (di seguito il “Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”), di presentare alla Regione Lazio un testo che tuteli la qualità dell’architettura e del progetto architettonico, a cui deve essere riconosciuta rilevanza pubblica. A tal proposito, è stato costituito un Gruppo di lavoro, coordinato dall’Architetto Valentina Piscitelli, Delegata alla Tutela del Diritto d’Autore del Consiglio dell’Ordine degli Architetti e dall’Avvocato Pietro Ilardi, delegato, unitamente al Consigliere Avvocato Isabella Maria Stoppani, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Gruppo di lavoro, altresì, composto dal Professore Avvocato Cesare Galli, dal Presidente A.D.S.I. (Associazione delle Dimore Storiche Italiane) Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini e dal di lui delegato Architetto Ercole Ceccaroni Cambi.

Il testo di legge, nonostante gli stringenti limiti imposti alla potestà legislativa regionale concorrente e, soprattutto, in assenza di una normativa statale in materia, si pone l’obiettivo di introdurre nell’ordinamento regionale la nozione di “qualità architettonica”, forte del dettato Costituzionale di cui all’Articolo 9, secondo cui *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione”*.

Con la presente iniziativa i rispettivi Consigli dell’Ordine, degli Architetti e degli Avvocati, consapevoli della loro funzione istituzionale di Organi Ausiliari dello Stato, intendono richiamare l’attenzione politica, regionale e nazionale, sull’esigenza di introdurre una normativa che tuteli, incentivi e valorizzi la qualità dell’architettura, del progetto architettonico, della cultura urbanistica e del paesaggio, quali massime espressioni dell’arte contemporanea nel senso più ampio del suo significato.

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi)

1. La Regione in conformità con i principi dello Statuto regionale, con l'ordinamento comunitario e con le norme statali vigenti in materia, nonché, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, riconosce alla progettazione architettonica, alla progettazione del paesaggio e al disegno urbano, un ruolo essenziale per la valorizzazione delle risorse storiche e contemporanee, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori.
2. In particolare, la Regione, nel rispetto della propria potestà legislativa concorrente, intende promuovere e tutelare la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica e urbanistica, a cui riconosce rilevanza pubblica.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) qualità architettonica: l'esito di un coerente e funzionale sviluppo progettuale architettonico, urbanistico o paesaggistico che rispetti i seguenti principi di carattere generale:

1. solidità e durevolezza;
 2. utilità e funzionalità;
 3. bellezza ed attenzione all'impatto visivo sul territorio;
 4. sostenibilità energetica ed ecologica;
 5. qualità tecnologica, dei materiali e delle soluzioni.
- b) progetto o progettazione: la progettazione architettonica, del paesaggio e relativa ai piani attuativi;
- c) concorso: il concorso di idee, il concorso di progettazione ed il concorso a tema, come definiti dalla presente legge;
- d) Amministrazione pubblica: la Regione Lazio, le agenzie e gli enti da essa istituiti, gli enti locali e le loro associazioni, unioni e consorzi, i consorzi di bonifica, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, comunque, ogni soggetto o ente, anche statale, che eserciti una funzione pubblica;
- e) soggetto proponente: organismi di diritto pubblico e privato nonché soggetti privati che dispongono del bene immobile e del diritto di operare la sua trasformazione, mediante l'attivazione di atti, strumenti, progetti, indagini e procedimenti previsti dalle norme vigenti;
- f) progettisti: i professionisti laureati, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, anche tra loro associati nelle forme previste dalla legge

Art. 3

(Finalità)

1. La Regione, in materia di progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio, nell'ambito delle proprie competenze, intende mettere in atto i seguenti strumenti di incentivo al fine di contribuire a promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonica, così come definita all'art.2, lettera a):

a) promuovere lo strumento del concorso di architettura, nelle forme del concorso di idee e del concorso di progettazione per gli interventi architettonici nuovi e di recupero;

b) prevedere quale obbligatorio lo strumento del concorso di architettura, nelle forme del concorso di progettazione per determinati interventi architettonici nuovi e di recupero di particolare rilevanza;

c) favorire la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee e di progettazione, anche mediante la previsione nei bandi di una riserva a loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai concorrenti ritenuti meritevoli che non risultino vincitori;

d) promuovere, agevolare e, comunque, incentivare la continuità del processo progettuale dall'ideazione al controllo dell'esecuzione delle opere;

e) promuovere ed incentivare l'istituto del riconoscimento del particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea;

f) incentivare e promuovere la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi di architettura e di urbanistica contemporanea.

Art. 4

(Soggetti e ruoli)

1. La Regione promuove la progettazione di qualità, oltre che attraverso gli strumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del precedente articolo, anche attraverso lo stanziamento di contributi economici adeguati.

2. Le Università e i centri di ricerca devono contribuire, sulla base di specifici accordi e/o protocolli di intesa da stipulare con l'Amministrazione pubblica competente, alla promozione

ed alla crescita della ricerca nel campo della progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio, regolamentando su dette tematiche la formazione *post* laurea, oltre che incentivando l'elaborazione di proposte progettuali anche a carattere di ricerca o sperimentali che ricoprano rilevanza pubblica per il territorio regionale.

3. I Comuni lavorano in collaborazione con la Regione o comunque in accordo con essa, al fine di migliorare la qualità della progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio sul proprio territorio, attuando tra l'altro gli strumenti di promozione della progettazione di qualità di cui all'art. 3.

Art. 5

(Promozione della progettazione di qualità)

1. Sono considerate forme di promozione della progettazione di qualità le seguenti procedure:

- a) il concorso di progettazione promosso dall'Amministrazione pubblica;
- b) il concorso di idee promosso dall'Amministrazione pubblica;
- c) il concorso a tema proposto dalla Regione,
- d) il concorso di progettazione di iniziativa privata;
- e) la borsa di studio di ricerca e di sperimentazione;
- f) il rilascio del riconoscimento di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea.

2. Per gli interventi architettonici nuovi e di recupero, riguardanti la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo della loro complessità ed incidenza sulla forma urbana, sull'assetto territoriale o sul paesaggio, l'Amministrazione pubblica valuta in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dell'art. 91, comma 5 del Decreto Legislativo n. 162 del 12 aprile 2006 (Codice dei Contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE), e nel caso di diversa scelta riporta nel bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione le relative motivazioni.

3. Per gli interventi architettonici nuovi e di recupero, riguardanti la progettazione dei lavori specificamente individuati nelle categorie di cui all'Allegato A, le Amministrazioni pubbliche devono applicare la procedura del concorso di progettazione ai sensi dell'art. 91, comma 5 del Decreto Legislativo n. 162 del 12 aprile 2006 (Codice dei Contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pena la nullità dell'aggiudicazione e del relativo bando.

4. Ogni qualvolta l'Amministrazione pubblica ricorra alla procedura del concorso di progettazione, ove sussistenti i requisiti previsti dal bando, le attività di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere affidate al medesimo soggetto vincitore aggiudicatario del concorso, fatta salva la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 162 del 12 aprile 2006 (Codice dei Contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

5. I bandi emanati per l'attuazione delle procedure di cui al n. 1 sono approvati previa acquisizione del parere preventivo,(non vincolante), dell'Ordine professionale degli Architetti, competente per provincia.

6. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si impegna ad adottare il regolamento di attuazione con il quale vengono definite le modalità di svolgimento delle procedure di concorso di cui agli articoli 8 e 9, la forma organizzativa e le modalità operative della Commissione regionale di cui all'articolo 12.

TITOLO II

PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 6

(Concorso di progettazione)

1. Il concorso di progettazione, conformemente con quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 162 del 12 aprile 2006 (Codice dei Contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), consente all'Amministrazione pubblica di avvalersi, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 5, n. 2 e n. 3, del progetto qualitativamente superiore tra quelli presentati, in quanto selezionato come vincitore da apposita commissione giudicatrice nell'ambito di una specifica gara.

2. L'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio Programma triennale per le opere pubbliche di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo n. 162 del 12 aprile 2006 (Codice dei Contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), individua gli interventi oggetto di finanziamento pubblico che dovranno essere oggetto delle procedure di concorso di progettazione di cui al presente articolo.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'eventuale integrazione degli interventi inclusi nell'elenco di cui all'Allegato A della presente legge.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 del Decreto Legislativo n. 162 del 12 aprile 2006 (Codice dei Contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per le somme eventualmente da assegnare a titolo di rimborso spese per quei progetti che, pur non essendo selezionati quali vincitori, siano ritenuti a vario titolo meritevoli, l'Amministrazione pubblica riserva una quota dei previsti rimborsi destinati ai giovani professionisti di età non superiore ai quaranta anni.

5. Le modalità e le procedure che l'Amministrazione pubblica è tenuta ad adottare per servirsi dello strumento concorsuale in materia di progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio, sono disciplinate dalla normativa statale.

Art. 7

(Concorso di idee)

1. Il concorso di idee consente all'Amministrazione pubblica di avvalersi dello strumento concorsuale (dunque di una selezione qualitativa di proposte diverse) per orientare le linee guida di una propria scelta di intervento, nell'ambito di situazioni di particolare complessità, quali ad esempio quelle concernenti i temi della riqualificazione urbana.

2. La tipologia degli elaborati e le relative scale di rappresentazione, utili ad illustrare adeguatamente l'idea di ciascun concorrente, sono definite e descritte all'interno del bando di concorso.

3. Le modalità e le procedure che l'Amministrazione pubblica è tenuta ad adottare per servirsi del concorso di idee sono disciplinate dalla normativa statale.

Art. 8

(Concorso a tema di iniziativa della Regione)

1. Il concorso a tema è indetto dalla Regione nei casi di verificate problematiche territoriali di rilevanza pubblica. I progettisti sono invitati dall'Amministrazione pubblica a formulare idonee e qualificate soluzioni progettuali onde trovare risposta e soluzione alle questioni individuate.

2. Il concorso a tema è espletato tramite procedura aperta.

3. La Giunta regionale, con cadenza definita dal rapporto di cui all'articolo 11 della presente legge ed attraverso bando pubblico, indica una o più tematiche territoriali da sottoporre alla procedura di concorso a tema.

4. I Comuni interessati, entro tre mesi dall'approvazione del bando di cui al n. 3 del presente articolo, possono aderire alla proposta regionale, individuando e segnalando una o più aree del proprio territorio che presentino le caratteristiche di problematicità descritte nel medesimo bando regionale.

5. Sono ammessi a partecipare al concorso a tema i progettisti abilitati, indipendentemente dal possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-organizzativo.

6. Con riferimento ad una o più località indicate dai Comuni, i progettisti possono presentare alla Regione le proprie proposte in forma di idee-progetto o di progetto preliminare, secondo le modalità descritte nel bando regionale.

7. Le modalità e le procedure per lo svolgimento del concorso a tema promosso dalla Regione sono descritte nel regolamento di cui all'art. 5, n.6.

Art. 9

(Concorso di progettazione bandito da organismi di diritto privato e da soggetti privati)

1. I soggetti proponenti di cui all'art. 2, lettera e), ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui all'art.4, possono indire un concorso di progettazione con le modalità e le procedure indicate dal regolamento regionale attuativo di cui all'articolo 5, n 6.
2. I Comuni, per gli interventi realizzati secondo la procedura di cui al n. 1 del presente articolo, possono ridurre, con proprio atto, gli oneri per le urbanizzazioni secondarie ed il costo di costruzione di una percentuale compresa tra un minimo del cinque per cento e un massimo del venti per cento in base agli obiettivi delle proprie politiche di riqualificazione urbana.

TITOLO III

PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA DI QUALITA'

Art. 10

(Borse di studio)

1. La Regione istituisce, presso le facoltà e i dipartimenti universitari nel campo dell'Architettura, dell'Urbanistica e dell'Ingegneria edile, gli Ordini professionali provinciali e le Associazioni dedite alla promozione della cultura architettonica italiana, borse di studio regionali per la qualità architettonica applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione, al fine di offrire a giovani laureati, dottorandi e ricercatori una concreta opportunità per mettere in pratica ed incrementare le proprie conoscenze e capacità tecniche, oltre che intellettuali.
2. Le borse di studio di cui al n. 1 del presente articolo sono riservate ai giovani laureati delle Università con sede nel Lazio o iscritti agli Ordini professionali delle provincie del Lazio o

iscritti ad Associazioni dedite alla promozione della cultura architettonica che operino nel territorio della Regione Lazio che presentano programmi di ricerca e progettazione ritenuti dalla Regione di elevato interesse per la riqualificazione e lo sviluppo del suo territorio, con riferimento ai temi generali enunciati nel rapporto annuale regionale di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. La Regione promuove e persegue la stipula di accordi con le Università del territorio, con gli Ordini professionali e con le Associazioni dedite alla promozione della cultura architettonica, al fine di concordare i programmi di ricerca per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 della presente legge seleziona gli studenti, i dottorandi, i ricercatori ed i professionisti sulla base dei loro *curricula* professionali e di studio, oltre che sulla base dei contenuti e dei programmi di ricerca, tenendo conto dei criteri espressi nel rapporto di cui all'articolo 11.

Art. 11

(Rapporto annuale per la promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio)

1. La Giunta regionale adotta, con cadenza annuale, un rapporto contenente il monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti in relazione ai temi della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio. Tramite l'adozione dello stesso rapporto, la Regione delinea ed elenca gli obiettivi per l'anno successivo, sempre finalizzati alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio.

Art. 12

(Commissione regionale per la progettazione di qualità)

1. Per la selezione dei progetti presentati nell'ambito del concorso a tema, per le attività inerenti la promozione della progettazione di qualità di cui all'articolo 5 e per la redazione del rapporto annuale di cui all'articolo 11, è istituita, presso la struttura competente della Regione, la Commissione per la progettazione di qualità la cui composizione e modalità operative sono descritte nel regolamento attuativo di cui all'articolo 5, n. 6.

Art. 13

(Tutela del diritto d'autore dei progetti)

1. La Regione e le altre amministrazioni pubbliche evidenziano, in ciascun tipo di pubblicazione riferita all'opera o al progetto oggetto di premiazione, a seguito di un concorso, il titolo dell'opera, la località, la data eventuale di consegna del progetto e il nominativo del professionista che ha redatto il progetto.
2. Gli elaborati dei progetti non premiati sono restituiti ai professionisti partecipanti, salvo diversa indicazione o accordo definito con gli stessi.
3. La Regione si impegna, altresì, ad istituire un registro accessibile anche *on line* attraverso la propria pagina *web*, dei professionisti aggiudicatari delle procedure di concorso di cui all'art. 5, nonché dei professionisti che, tramite queste ultime, abbiano ricevuto il riconoscimento del particolare valore artistico di opera di architettura contemporanea ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 633 del 1941.

Art. 14

(Fondazione per la tutela e la salvaguardia della Qualità Architettonica)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 ed, in particolare, al fine di promuovere ed incentivare l'istituto del riconoscimento del particolare valore artistico di opera architettonica contemporanea ai sensi della Legge n. 633 del 1941, la Regione Lazio, le Province di Latina, Rieti e Viterbo, Roma Capitale, l'Ufficio Scolastico della Regione Lazio, i Consigli dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, Latina, Rieti e Viterbo, costituiscono una Fondazione per la tutela e salvaguardia della Qualità Architettonica, le cui modalità operative sono descritte e disciplinate nel Regolamento attuativo di cui all'art.5, n.6.

In particolare la Fondazione:

- a) ricerca e promuove criteri, metodi e tecniche per l'ideazione e la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di infrastrutture di elevati standard qualitativi;

b) formula proposte alla Pubblica Amministrazione in materia di tutela e salvaguardia della qualità architettonica;

c) formula proposte alla Pubblica amministrazione per l'elaborazione dei bandi di concorsi di progettazione e di idee, nonché per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 della presente legge;

d) collabora con la Regione per l'aggiornamento del registro di cui all'art. 13, n 3;

e) svolge attività di consulenza e di supporto alla Pubblica amministrazione in materia di qualità architettonica.

2. Alla Fondazione possono partecipare amministrazioni regionali e statali, soggetti pubblici e privati.

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Fondazione sono descritte e disciplinate nel Regolamento attuativo di cui all'art.5, n.6.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno _____, la spesa complessiva di Euro _____, a valere sugli stanziamenti di bilancio di previsione del _____ ripartita nel modo seguente:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

